TRIBUTAR-IA

Global Knowledge – Local Expertise

Ritenute alla fonte e ricalcolo domestico

Analisi delle conclusioni dell'Avv. Gen. del 21 maggio 2026 nell'ambito della Causa C-241/25

LED TAXAND

#3 – International Tax Focus

SOMMARIO

RITENUTE ALLA FONTE: PERDITE DEI NON RESIDENTI E RICALCOLO DOMESTICO 1
BACKGROUND 2
Il quadro unionale: art. 63 TFUE e libera circolazione dei capitali 2
Il principio Sofina e il suo consolidamento in Credit Suisse Securities 2
Dalla prova della perdita al problema del ricalcolo domestico 2
Il confine tra controllo fiscale e onere sproporzionato 2
IL CASO IN ESAME 4
IL FATTO 4
Le questioni pregiudiziali 5
La posizione dell'Avvocato generale 5
Prova della perdita e ricalcolo secondo le regole dello Stato della fonte 6
Territorialità, comparabilità e proporzionalità 6
IMPLICAZIONI PRATICHE 7
Aspetti di governance fiscale cross-border 7
CONCLUSIONI 8
Norme, giurisprudenza e prassi rilevanti 9

RITENUTE ALLA FONTE: PERDITE DEI NON RESIDENTI E RICALCOLO DOMESTICO

ABSTRACT

Le Conclusioni dell'Avvocato generale nella causa C-241/25 affrontano la prova della perdita invocata dalle società non residenti che chiedono il rimborso o il differimento della ritenuta sui dividendi.
Lo Stato della fonte può verificare la perdita, ma non imporre un ricalcolo domestico sproporzionato che renda eccessivamente oneroso l'accesso al trattamento non discriminatorio.
Il principio operativo è netto: prova della perdita sì, barriera amministrativa no.

ABSTRACT (English version)

The Opinion in Case C-241/25 addresses proof of losses claimed by non-resident companies seeking relief from dividend withholding tax.
The source State may verify the loss, but may not impose a disproportionate domestic recalculation that makes access to non-discriminatory treatment excessively onerous.
The operational rule is clear: proof of loss yes, administrative barrier no.

BACKGROUND

Il quadro unionale: art. 63 TFUE e libera circolazione dei capitali

La vicenda si colloca nel perimetro dell'art. 63 TFUE, che vieta le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri. Nel settore della tassazione dei dividendi, il principio assume rilievo quando lo Stato della fonte assoggetta il percettore non residente a un trattamento meno favorevole rispetto a quello riconosciuto a un percettore residente in situazione comparabile.

Il principio Sofina e il suo consolidamento in Credit Suisse Securities

La Corte di giustizia ha già affermato che una normativa nazionale può violare la libera circolazione dei capitali quando i dividendi corrisposti a società non residenti in perdita sono assoggettati a ritenuta immediata e definitiva, mentre le società residenti in perdita beneficiano di un differimento dell'imposizione o di un rimborso.

In Sofina, la Corte ha qualificato tale asimmetria come una restrizione perché il residente in perdita ottiene quantomeno un vantaggio di tesoreria, se non una sostanziale esenzione in caso di mancato ritorno all'utile prima della cessazione dell'attività.

Credit Suisse Securities ha confermato la stessa impostazione, ribadendo che il non residente deve poter accedere a un trattamento equivalente quando si trovi in una posizione di perdita oggettivamente comparabile.

Dalla prova della perdita al problema del ricalcolo domestico

La causa C-241/25 sposta il tema dal diritto al trattamento non discriminatorio alla modalità della sua prova. Dopo Sofina e Credit Suisse Securities, la domanda decisiva non è più soltanto se il non residente in perdita debba poter ottenere il differimento o il rimborso, ma come tale perdita debba essere dimostrata davanti allo Stato della fonte.

Il confine tra controllo fiscale e onere sproporzionato

La normativa svedese consente alla società non residente stabilita nell'Unione europea di ottenere, a determinate condizioni, un differimento del pagamento

dell'imposta sui dividendi. Tuttavia, subordina tale differimento alla dimostrazione di una perdita calcolata conformemente alla normativa fiscale nazionale svedese.

L'Avvocato generale non nega il potere di controllo dello Stato della fonte. L'Amministrazione può chiedere documenti, pretendere elementi chiari e verificabili, svolgere controlli e utilizzare gli strumenti di cooperazione amministrativa tra autorità fiscali.

Il limite è diverso: il controllo non può trasformarsi in un obbligo di ricalcolo domestico così gravoso da rendere, in concreto, irragionevolmente difficile l'accesso al trattamento non discriminatorio garantito dall'art. 63 TFUE.

IL CASO IN ESAME

IL FATTO

Société Générale SA è una società fiscalmente residente in Francia e appartenente a un gruppo soggetto a tassazione consolidata francese. Nel 2012 la società ha percepito dividendi da società svedesi, sui quali è stata applicata una ritenuta alla fonte a titolo di imposta svedese sui dividendi.

- La società ha chiesto il rimborso della ritenuta sostenendo di trovarsi in perdita e di subire, per tale ragione, una restrizione alla libera circolazione dei capitali: una società svedese in perdita, in situazione analoga, non sarebbe stata assoggettata a imposizione immediata sui medesimi dividendi.
- L'Amministrazione fiscale svedese ha respinto l'istanza. I giudici amministrativi nazionali hanno confermato il diniego, rilevando che i moduli dichiarativi francesi della società e del gruppo non consentivano di accertare con sufficiente certezza l'esistenza della perdita secondo criteri svedesi.

Secondo tale impostazione, solo un calcolo dettagliato del risultato della società e del gruppo secondo la normativa svedese avrebbe consentito di verificare la perdita. È proprio questo passaggio a generare il rinvio pregiudiziale.

- Il nodo non riguarda la possibilità di svolgere controlli. Riguarda la compatibilità, con l'art. 63 TFUE, di una regola che impone al non residente di ricostruire il proprio risultato fiscale come se fosse soggetto all'ordinamento dello Stato della fonte.
- Il giudice del rinvio chiede quindi se lo Stato della fonte possa pretendere il ricalcolo della perdita secondo le proprie norme fiscali interne come condizione per accordare il medesimo trattamento riconosciuto al residente in perdita.
- Il caso assume rilievo sistematico perché intercetta il punto di tensione tra due esigenze entrambe legittime: da un lato, l'effettività del controllo fiscale; dall'altro, il divieto di introdurre condizioni probatorie sproporzionate per i soggetti non residenti.

La partita, dunque, non si gioca sull'an del potere di verifica, ma sul quantum di onere amministrativo che lo Stato della fonte può imporre senza trasformare il rimborso o il differimento in un diritto solo teorico.

Le questioni pregiudiziali

La Corte suprema amministrativa svedese ha sottoposto alla Corte di giustizia tre questioni, tutte riconducibili al perimetro dell'art. 63 TFUE e alla comparabilità tra società residenti e non residenti in perdita.

In particolare, il giudice nazionale chiede:

a) se sia compatibile con la libera circolazione dei capitali imporre alla società non residente il ricalcolo del proprio risultato imponibile secondo le regole fiscali dello Stato della fonte;

b) se, in presenza di un consolidato fiscale nello Stato di residenza, debba essere considerato il risultato dell'intero gruppo fiscale e non quello della sola società percettrice dei dividendi;

c) se rilevi il fatto che lo Stato della fonte non disponga di un consolidato fiscale vero e proprio, ma solo di regole sui trasferimenti infragruppo idonee a compensare i risultati imponibili a determinate condizioni.

La posizione dell'Avvocato generale

L'Avvocato generale propone una risposta netta: l'art. 63 TFUE osta a una normativa che imponga alla società non residente beneficiaria di dividendi soggetti a ritenuta di calcolare la perdita secondo le regole fiscali dello Stato della fonte per ottenere il trattamento previsto per le società residenti in perdita.

La soluzione non equivale a una liberalizzazione probatoria. La società non residente deve fornire elementi pertinenti che consentano all'Amministrazione dello Stato della fonte di verificare la sussistenza dei requisiti per il differimento o il rimborso.

La differenza è sostanziale: il non residente deve provare, ma non deve necessariamente ricostruire il proprio risultato fiscale secondo un ordinamento diverso da quello che governa ordinariamente la sua posizione fiscale.

La prova può consistere in bilanci, dichiarazioni fiscali estere, prospetti di determinazione del risultato, certificazioni e documenti idonei a rendere il dato chiaro, verificabile e riconciliabile.

Lo Stato della fonte conserva quindi un potere di controllo effettivo, ma non può imporre un'unica forma probatoria quando altri documenti consentano una verifica chiara e precisa.

Ne derivano tre indicazioni operative:

1. la perdita deve essere documentata in modo serio e verificabile;

2. il ricalcolo domestico non può diventare una condizione rigida e generalizzata di accesso al beneficio;
3. l'onere documentale deve restare proporzionato rispetto all'obiettivo di controllo perseguito dall'Amministrazione fiscale.

In questa prospettiva, la causa C-241/25 non riduce i poteri dell'Amministrazione, ma ne delimita l'esercizio alla luce dei principi di proporzionalità ed effettività della libera circolazione dei capitali.

Prova della perdita e ricalcolo secondo le regole dello Stato della fonte

Il passaggio più rilevante delle Conclusioni è la distinzione tra prova della perdita e ricalcolo domestico della perdita. Il primo è fisiologico. Il secondo diventa problematico se è imposto come filtro esclusivo e se obbliga il non residente a ricostruire il risultato secondo regole fiscali che non gli sono proprie.

L'Avvocato generale osserva che una normativa che impedisca al contribuente di fornire elementi di prova diversi da quelli previsti dallo Stato della fonte eccede quanto necessario a garantire controlli fiscali efficaci e riscossione corretta dell'imposta.

Il punto è particolarmente concreto: per una società con investimenti in più Stati membri, l'obbligo di ricalcolare la perdita secondo ciascun ordinamento della fonte può generare costi di compliance elevati e, in alcuni casi, superiori al valore della ritenuta da recuperare.

La prova deve dunque essere seria, ma non mimetica. Lo Stato della fonte può pretendere un dato attendibile; non può pretendere che il non residente diventi, ai soli fini del rimborso, una società fiscalmente residente.

Territorialità, comparabilità e proporzionalità

Un ulteriore profilo riguarda la territorialità fiscale. Alcuni governi hanno sostenuto che prendere in considerazione perdite maturate fuori dallo Stato della fonte rischierebbe di alterare la ripartizione del potere impositivo tra Stati membri.

- L'Avvocato generale respinge questa lettura distinguendo tra determinazione della base imponibile e momento della riscossione. Qui non si chiede allo Stato della fonte di dedurre perdite estere da una base imponibile domestica, ma di non applicare un prelievo immediato e definitivo quando il residente in perdita avrebbe accesso al differimento o al rimborso.

- La perdita rileva quindi come condizione di accesso a un trattamento non discriminatorio, non come elemento destinato a rideterminare la base imponibile svedese.

Per questa ragione, la questione deve essere risolta in termini di proporzionalità dell'onere probatorio e non come indebita importazione di perdite estere.

IMPLICAZIONI PRATICHE

Le Conclusioni hanno un rilievo immediato per le procedure di rimborso o differimento delle ritenute alla fonte applicate su dividendi corrisposti a società non residenti in perdita. L'Amministrazione può controllare, ma non può costruire il controllo in modo tale da svuotare il diritto sostanziale riconosciuto dal diritto dell'Unione.

Una richiesta documentale è legittima se consente di verificare in modo chiaro e preciso la perdita. Diventa problematica quando pretende un ricalcolo integrale secondo regole domestiche estranee alla fisiologia fiscale del soggetto non residente.

- **Per le società non residenti, le Conclusioni non eliminano l'esigenza di una documentazione robusta. Anzi, la rafforzano sul piano qualitativo: il contribuente deve predisporre un set documentale coerente, verificabile e riconciliabile con la propria posizione fiscale nello Stato di residenza.**
- **conservare evidenza del risultato fiscale della società percettrice secondo le regole dello Stato di residenza;**
- **predisporre prospetti di riconciliazione capaci di rendere intelligibile il dato fiscale estero all'Amministrazione dello Stato della fonte;**
- **acquisire, ove utile, certificazioni o attestazioni dell'autorità fiscale estera sulla posizione della società o del gruppo;**

Aspetti di governance fiscale cross-border

- Per i gruppi multinazionali e per gli investitori istituzionali, il tema impone una governance documentale ordinata delle posizioni fiscali cross-border. Non basta archiviare la prova della ritenuta subita; occorre mappare, per ciascuna giurisdizione della fonte, condizioni di rimborso, documentazione richiesta e compatibilità delle procedure con il diritto dell'Unione.
- coordinare funzioni tax, finance e legal nella raccolta dei documenti esteri e nella gestione delle istanze di rimborso;

- valutare preventivamente il costo di compliance delle procedure rispetto all'importo recuperabile;
- presidiare le contestazioni in modo coerente con il principio di proporzionalità, evitando che l'onere probatorio diventi una barriera amministrativa.

❖

CONCLUSIONI

Le Conclusioni dell'Avvocato generale nella causa C-241/25 segnano un passaggio importante nell'evoluzione della giurisprudenza Sofina e Credit Suisse Securities. Dopo aver affermato che le società non residenti in perdita non possono essere trattate peggio delle società residenti in perdita, la questione si sposta sul terreno della prova.

Il principio operativo è chiaro: lo Stato della fonte può verificare la perdita, ma non può imporre un ricalcolo domestico tale da rendere eccessivamente oneroso l'accesso al trattamento non discriminatorio.

1. la ritenuta alla fonte immediata e definitiva sui dividendi corrisposti a società non residenti in perdita può costituire una restrizione alla libera circolazione dei capitali se le società residenti in perdita beneficiano di differimento o rimborso;

2. la società non residente deve fornire elementi pertinenti e verificabili per dimostrare la propria situazione di perdita;

3. lo Stato della fonte può controllare tali elementi e avvalersi della cooperazione amministrativa tra autorità fiscali;

4. l'obbligo di ricalcolare la perdita secondo le regole fiscali dello Stato della fonte è sproporzionato se fondato su un sospetto generalizzato e se determina un onere amministrativo eccessivo;

La linea tracciata è equilibrata: nessuna immunità probatoria per il non residente, ma nessun potere dello Stato della fonte di convertire il controllo in una barriera. Il diritto dell'Unione non impedisce agli Stati membri di verificare. Impedisce che la verifica diventi, in concreto, un modo elegante per non rimborsare.

❖

Norme, giurisprudenza e prassi rilevanti

- Normativa unionale
- Art. 63 TFUE - Libera circolazione dei capitali
- Art. 65 TFUE - Deroghe ammesse in materia fiscale, nei limiti della comparabilità delle situazioni e dei motivi imperativi di interesse generale
- Direttiva 2011/16/UE - Cooperazione amministrativa nel settore fiscale
- Direttiva (UE) 2016/1164 - Norma generale antiabuso e contrasto alle pratiche elusive
- Principi di proporzionalità ed effettività del diritto dell'Unione
- Fonti convenzionali e internazionali
- Convenzione Francia-Svezia contro le doppie imposizioni, art. 10 - Tassazione dei dividendi e limite convenzionale alla ritenuta nello Stato della fonte
- Giurisprudenza della Corte di giustizia UE
- CGUE, 22 novembre 2018, causa C-575/17, Sofina SA e altri; CGUE, 19 dicembre 2024, causa C-601/23, Credit Suisse Securities (Europe)
- Conclusioni dell'Avvocato generale
- Conclusioni dell'Avvocato generale Jean Richard de la Tour, 18 giugno 2026, causa C-241/25, Société Générale SA contro Skatteverket

TRIBUTAR-IA

Global Knowledge – Local Expertise

LED Taxand Studio Legale Tributario
Via dell'Annunciata n° 7 – 20121 Milano

Email: *studiomi@led-taxand.it* – PEC: *led-taxand@legalmail.it*

Link al sito web → *https://www.led-taxand.it/*

LED TAXAND

#3 – International Tax Focus